



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SAN GIOVANNI BOSCO"

Viale dei Mille ,12/A – 53034 COLLE DI VAL D'ELSA(SI)

Tel. e Fax : 0577 / 909037-909038 e-mail: sangiovanibosco@valdelsa.net Sito internet: www.istitutosangiovanibosco.net

Liceo linguistico e della formazione
"SAN GIOVANNI BOSCO"

Indirizzi: Liceo linguistico
Liceo delle scienze della formazione

Istituto professionale per l'industria e l'artigianato e per i servizi turistici
"CENNINO CENNINI"

Indirizzi: Operatore elettrico - tecnico delle industrie elettriche
Operatore meccanico - tecnico delle industrie meccaniche
Operatore della moda - tecnico dell'abbigliamento e moda
Operatore dell'impresa turistica - tecnico dei servizi turistici

**A TUTTI GLI INTERESSATI
ALL'ALBO**

Comunicazione n. 85 del 4-11-2010

Oggetto : domanda di partecipazione agli esami di stato a.s. 2010-2011

Con la presente si comunicano i termini per la presentazione delle domande di partecipazione agli esami di stato 2010-2011.

CANDIDATI INTERNI

A) ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE

- **30 novembre 2010**, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni al dirigente scolastico;
- **31 gennaio 2011**, termine di presentazione della domanda al dirigente scolastico da parte degli alunni frequentanti la penultima classe per abbreviazione per merito (ANTICIPATARI)
- **20 marzo 2011**, termine di presentazione della domanda all'Ufficio scolastico territoriale di Siena da parte degli alunni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2011 e prima del 15 marzo 2011 e intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni

Si ricorda che sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell'ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art. 6, comma 1, DPR 22 giugno 2009, n. 122).

Con l'occasione, si ritiene opportuno far presente che per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell'art. 14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n. 122, la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato.

Si precisa che il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici (articolo 4, comma 2, d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122).

B) ANTICIPATARI - Alunni della penultima classe(alunni classi quarte eventualmente interessati)-

Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del DPR 22 giugno 2009, n. 122, sono ammessi, a condizione che ne facciano domanda, per abbreviazione per merito, direttamente agli esami di Stato del secondo ciclo gli alunni della penultima classe che hanno riportato, nello scrutinio finale, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti.

Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica.

N.B.: I candidati interni sono tenuti presentare la domanda e a versare l'importo della tassa d'esame entro il 30 di novembre 2010 ritirando l'apposita modulistica in segreteria alunni (David).

Con la stessa modalità ma entro il 31 gennaio 2011 possono presentare la domanda gli eventuali studenti di quarta che prevedono di rientrare nelle condizioni di cui al paragrafo ANTICIPATARI

CANDIDATI ESTERNI (PRIVATISTI)

- **30 novembre 2010**, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati esterni all'Ufficio scolastico territoriale di Siena per i residenti nella Regione. I candidati esterni indicano nell'istanza di partecipazione (*anche nel caso in cui trattasi di indirizzi linguistici*), corredata dalla documentazione necessaria, in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame. I candidati esterni devono dichiarare nella domanda di ammissione la lingua e/o lingue straniere, eventualmente, presentate.

- **31 gennaio 2011**, termine ultimo di presentazione ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali di eventuali domande tardive, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi. L'esame di tali istanze è rimesso alla valutazione esclusiva dei competenti Direttori Generali;

A proposito dei candidati esterni, pare opportuno rammentare che:

1. i candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, sostengono l'esame preliminare sulle materie dell'ultimo anno.
2. Sostengono altresì l'esame preliminare sulle materie dell'ultimo anno i candidati esterni che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso nell'anno o negli anni scolastici precedenti e, ammessi all'esame di Stato, non abbiano conseguito il relativo Diploma; così parimenti i candidati esterni che abbiano superato nell'anno o negli anni precedenti l'esame preliminare e, ammessi all'esame di Stato, non abbiano sostenuto le relative prove, ovvero non le abbiano superate (parere dell'Ufficio legislativo in data 16.2.2010).
3. L'esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d'esame di cui all'art. 4 della O.M. n. 44 del 5.5.2010, come idoneità ad una delle classi precedenti l'ultima ovvero come idoneità all'ultima classe. Tale disposto si applica anche in caso di mancata presentazione agli esami di Stato.

il dirigente scolastico
prof. *Marco Parri*